



Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 34 E 34 BIS, DELLA LEGGE 662/96. RECEPIMENTO DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281 TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLE LINEE PROGETTUALI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE VINCOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE PER L'ANNO 2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. il Piano Sanitario Nazionale 2006 – 2008 approvato con D.P.R. 7 aprile 2006, a cui occorre far riferimento non essendo ancora approvato il PSN 2009/2011, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti, sociali e civili, in ambito sanitario e prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'Intesa del 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e nei limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN;
- b. l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possa vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione di specifici progetti, ai sensi del successivo comma 34bis;
- c. il comma 34bis del predetto art. 1, aggiunto dall'art. 33 delle legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, prevede che per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel PSN, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- d. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del FSN ai sensi del comma 34;
- e. a decorrere dall'anno 2009, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni provvede a ripartire tra le regioni, le quote vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale contestualmente alla ripartizione della quota indistinta del FSN di parte corrente;
- f. al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute dei progetti presentati dalle regioni;
- g. la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata.
- h. con l'Accordo, sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010 Rep. Atti n. 76/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'attuazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, si è concordato che debba essere garantita per l'anno 2010 una sostanziale omogeneità rispetto alle linee progettuali definite per l'anno 2009, rileggendone le linee guida alla luce del dibattito sociale e politico nel frattempo intervenuto.

VISTO l'allegato A, del sopra citato Accordo, che individua le linee progettuali ed i vincoli specifici per l'utilizzo da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi di cui al summenzionato articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2010

PRESO ATTO:

- a. che per l'anno 2010 sono individuate le seguenti linee progettuali:
 - a.1 cure primarie
 - a.2 la non autosufficienza

- a.3 la promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità
 - a.4 le cure palliative e la terapia del dolore
 - a.5 interventi per le biobanche di materiale umano
 - a.6 la sanità penitenziaria
 - a.7 l'attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano
 - a.8 tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita
 - a.9 malattie rare
 - a.10 valorizzazione dell'apporto del volontariato
 - a.11 riabilitazione
 - a.12 la salute mentale
 - a.13 piano nazionale di prevenzione
- b. che sull'impiego delle risorse, la Regione Campania è tenuta al rispetto dei seguenti vincoli specifici stabiliti con il richiamato Accordo:
- b.1 Cure primarie: il 25% delle risorse;
 - b.2 La non autosufficienza: per l'anno 2010 si introduce un vincolo di: euro 2.172.122 da destinare ai progetti in materia di Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti ed euro 2.172.122 per i progetti in materia di Assistenza ai pazienti affetti da demenza;
 - b.3 Cure palliative e Terapia del dolore: in attuazione della legge 9 marzo 2010, si applica il vincolo di euro 10.860.610;
 - b.4 Interventi in materia di biobanche di materiale umano: si conferma un vincolo di euro 1.629.092;
 - b.5 Malattie rare si introduce un vincolo di euro 2.172.122;
 - b.6 Piano Nazionale della Prevenzione: si conferma il vincolo di euro 26.065.465.

CONSIDERATO che:

- a. nella seduta del 29 aprile 2010 Rep. Atti n. 13/CSR, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito, inoltre, Intesa sulla proposta del Ministro della Salute di assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, comma 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione, per l'anno 2010, degli obiettivi individuati nel PSN 2006-2008, con cui è stato stanziato per la Regione Campania un importo pari a € 155.444.885,00 di cui verrà erogato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 70 per cento a titolo di acconto;
- b. all'erogazione della quota residua del 30 per cento si provvederà nei confronti delle singole regioni, a seguito dell'approvazione dei progetti da parte della Conferenza Stato Regioni su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- c. ciascun progetto, ai fini dell'erogazione di quanto stanziato, debba essere corredato di un prospetto in cui siano evidenziati:
 - gli obiettivi che si intendono conseguire;
 - i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;
 - i costi connessi;
 - gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell'investimento proposto,
- d. in conformità alle linee progettuali di cui all'Accordo Stato – Regioni dell'08.07.10 e al Piano Sanitario Regionale, i competenti uffici regionali hanno provveduto alla predisposizione dei sottoelencati progetti che allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante:
 - d.1 Linea progettuale 1 – Modalità organizzative per garantire l'assistenza sanitaria in h24: riduzione accessi impropri nelle strutture di emergenza e gestione dei codici bianchi
 - d.2 Linea progettuale 2 – La rete territoriale dell'assistenza ai non autosufficienti
 - d.3 Linea Progettuale 2 - Assistenza a pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti
 - d.4 Linea progettuale 2 – Assistenza ai pazienti affetti da demenza

- d.5 Linea progettuale 3 – Percorsi assistenziali territoriali di presa in carico per soggetti in Stato vegetativo (SV) e in Stato di Minima Coscienza (SMC): le Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) e l'assistenza domiciliare
- d.6 Linea progettuale 4 – Cure palliative e terapia del dolore
- d.7 Linea progettuale 5 – Interventi per le biobanche di materiale umano – Banche di sangue
- d.8 Linea progettuale 5 – Biobanche oncologiche per la conservazione e lo studio di materiale Oncologico
- d.9 Linea progettuale 6 – Tutela della salute in carcere: azioni mirate alle donne detenute, ai minori, agli internati – informatizzazione dei servizi
- d.10 Linea progettuale 7 – L'attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano
- d.11 Linea progettuale 8 – Integrazione dei servizi tra territorio e punti nascita al fine di garantire la continuità assistenziale al neonato ed alla madre durante il puerperio
- d.12 Linea progettuale 8 – Razionalizzazione della rete di servizi ospedalieri perinatali
- d.13 Linea progettuale 8 – La cura del diabete in età pediatrica nella Regione Campania
- d.14 Linea progettuale 8 – Progetto NETCOP: NETWORK Campano Oncologia Pediatrica
- d.15 Linea progettuale 9 – Creazione di consorzi interregionali per gruppi di malattie rare per la definizione di protocolli diagnostico – terapeutici – assistenziali condivisi
- d.16 Linea progettuale 10 – Programma di interventi per il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato
- d.17 Linea progettuale 11 – Sperimentazione di reti di assistenza riabilitativa per la realizzazione della continuità nella presa in cura dalla fase acuta alla stabilizzazione
- d.18 Linea progettuale 12 – Individuazione e interventi precoci nelle psicosi – La presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva – La presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana – Gli interventi terapeutico – riabilitativi integrati

RILEVATO che:

- a. l'art. 1 comma 7 dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome concernente il nuovo "Patto per la salute" (Rep. Atti 243/CSR del 03/12/2009) stabilisce che le risorse di cui all'art. 1, commi 34 e 34 bis della L. 662/96 non sono da considerarsi contabilmente vincolate, bensì programmabili al fine di consentire specifiche verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito dei LEA; per le regioni interessate ai Piani di rientro la fissazione degli obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani;
- b. con decreto del Presidente della Giunta Regionale, Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro è stato adottato il piano di riassetto della rete ospedaliera e territoriale regionale e pertanto, le singole linee progettuali vanno ad integrarsi con le azioni da porre in essere nell'ambito del programma operativo approvato dal Presidente della Giunta Regionale – Commissario ad Acta – con Decreto n. 41 del 14/07/2010, di cui il piano di razionalizzazione della rete ospedaliera è parte;
- c. il conseguimento da parte dei Direttori Generali delle aziende sanitarie degli obiettivi previsti dalle singole linee progettuali rappresentano oggetto di valutazione da parte della Regione;
- d. i fondi destinati agli "Obiettivi di Piano" rappresentano una quota del fondo sanitario regionale di parte corrente, il riparto delle risorse alle aziende sanitarie delle singole linee progettuali va effettuato secondo i parametri definiti con DGRC n. 726 del 24/04/2007, salvo diversa indicazione contenuta nei singoli progetti.

RITENUTO per quanto su esposto:

- a. di dover approvare il riparto delle risorse vincolate agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 a valere sul FNS 2010, per complessivi euro 155.444.885,00 tra le tredici linee progettuali così come di seguito specificato:
 - 2.1. cure primarie euro 38.861.221,25
 - 2.2. la non autosufficienza euro 12.344.244,00
 - 2.3. la promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità euro 8.000.000,00
 - 2.4. le cure palliative e la terapia del dolore euro 10.860.610,00

- 2.5. interventi per le biobanche di materiale umano euro 1.629.092,00
 - 2.6. la sanità penitenziaria euro 13.512.130,75
 - 2.7. l'attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano euro 2.000.000,00
 - 2.8. tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita euro 20.000.000,00
 - 2.9. malattie rare euro 2.172.122,00
 - 2.10. valorizzazione dell'apporto del volontariato euro 2.000.000,00
 - 2.11. riabilitazione euro 8.000.000,00
 - 2.12. la salute mentale euro 10.000.000,00
 - 2.13. piano nazionale di prevenzione 26.065.465,00
- b. di approvare, altresì i sopra elencati progetti allegati, da inoltrare al Ministero della Salute per il seguito di competenza ai sensi dell'Accordo Stato – Regioni Rep. Atti n. 76/CSR dell'08 luglio 2010;
- c. di precisare che il Progetto per l'attuazione del Piano nazionale della prevenzione – Linea progettuale 13 – è in corso di definizione e sarà approvato con successivo provvedimento;
- d. di incaricare il Settore Assistenza Sanitaria, Prevenzione, Igiene Sanitaria di provvedere all'ulteriore corso del presente provvedimento ed agli adempimenti conseguenti, comprese eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico ai progetti richieste dal Ministero della Salute in sede di esame dei medesimi;
- e. di precisare che per la linea progettuale 5 in Regione Campania non è attiva la Biobanca di tessuto muscolo – scheletrico per cui il finanziamento viene suddiviso fra la Biobanca di sangue cordonale e Biobanche oncologiche per la conservazione e lo studio di materiale oncologico.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono per integralmente riportati:

1. di approvare il riparto delle risorse vincolate, pari a € 155.444.885,00 di cui all'allegato sub A dell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 29 aprile 2010 Rep. Atti n. 13/CSR, assegnate alla Regione Campania per l'elaborazione di specifici progetti, ai sensi dell'art.1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito delle linee prioritarie individuate dall' Accordo Stato - Regioni dell'8 luglio 2010 secondo gli importi di seguito indicati:
 - 1.1. cure primarie euro 38.861.221,25
 - 1.2. la non autosufficienza euro 12.344.244,00
 - 1.3. la promozione di modelli organizzativi e assistenziali dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza nella fase di cronicità euro 8.000.000,00
 - 1.4. le cure palliative e la terapia del dolore euro 10.860.610,00
 - 1.5. interventi per le biobanche di materiale umano euro 1.629.092,00
 - 1.6. la sanità penitenziaria euro 13.512.130,75
 - 1.7. l'attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell'efficienza fisica nell'anziano euro 2.000.000,00
 - 1.8. tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita euro 20.000.000,00
 - 1.9. malattie rare euro 2.172.122,00
 - 1.10. valorizzazione dell'apporto del volontariato euro 2.000.000,00
 - 1.11. riabilitazione euro 8.000.000,00
 - 1.12. la salute mentale euro 10.000.000,00
 - 1.13. piano nazionale di prevenzione 26.065.465,00

2. di approvare i seguenti progetti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - 2.1 Linea progettuale 1 – Modalità organizzative per garantire l’assistenza sanitaria in h24: riduzione accessi impropri nelle strutture di emergenza e gestione dei codici bianchi
 - 2.2 Linea progettuale 2 – Assistenza a pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti
 - 2.3 Linea progettuale 2 – La rete territoriale di assistenza ai pazienti anziani e a soggetti fragili
 - 2.4 Linea progettuale 3 – Percorsi assistenziali territoriali di presa in carico per soggetti in Stato vegetativo (SV) e in Stato di Minima Coscienza (SMC): le Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP) e l’assistenza domiciliare
 - 2.5 Linea progettuale 4 – Cure palliative e terapia del dolore
 - 2.6 Linea progettuale 5 – Interventi per le biobanche di materiale umano – Banche di sangue
 - 2.7 Linea progettuale 5 – Biobanche oncologiche per la conservazione e lo studio di materiale Oncologico
 - 2.8 Linea progettuale 6 – Tutela della salute in carcere: azioni mirate alle donne detenute, ai minori, agli internati – informatizzazione dei servizi
 - 2.9 Linea progettuale 7 – L’attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano
 - 2.10 Linea progettuale 8 – Integrazione dei servizi tra territorio e punti nascita al fine di garantire la continuità assistenziale al neonato ed alla madre durante il puerperio
 - 2.11 Linea progettuale 8 – Razionalizzazione della rete di servizi ospedalieri perinatali
 - 2.12 Linea progettuale 8 – La cura del diabete in età pediatrica nella Regione Campania
 - 2.13 Linea progettuale 9 – Creazione di consorzi interregionali per gruppi di malattie rare per la definizione di protocolli diagnostico – terapeutici – assistenziali condivisi
 - 2.14 Linea progettuale 10 – Valorizzazione dell’apporto del volontariato
 - 2.15 Linea progettuale 11 – Sperimentazione di reti di assistenza riabilitativa per la realizzazione della continuità nella presa in cura dalla fase acuta alla stabilizzazione
 - 2.16 Linea progettuale 12 – Individuazione e interventi precoci nelle psicosi – La presa in carico dei disturbi mentali in età evolutiva – La presa in carico dei disturbi mentali nella persona anziana – Gli interventi terapeutico – riabilitativi integrati
- 3 di precisare che il Progetto per l’attuazione del Piano nazionale della prevenzione – Linea progettuale 13 – è in corso di definizione e sarà approvato con successivo provvedimento;
- 4 di precisare che i fondi destinati agli “Obiettivi di Piano” rappresentano una quota del fondo sanitario regionale di parte corrente, per cui il riparto delle risorse alle aziende sanitarie delle singole linee progettuali va effettuato secondo i parametri definiti con DGRC n. 726 del 24/04/2007, salvo diversa indicazione contenuta nei singoli progetti.
- 5 di trasmettere, i progetti sopraelencati al Ministero della Salute per la valutazione in ordine all’ammissibilità al finanziamento e per il successivo inoltro alla Conferenza Stato – Regioni ai sensi dell’accordo del 25 marzo 2009;
- 6 di incaricare il Settore Assistenza Sanitaria, Prevenzione, Igiene Sanitaria di provvedere all’ulteriore corso del presente provvedimento ed agli adempimenti conseguenti, comprese eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico ai progetti richieste dal Ministero della Salute in sede di esame dei medesimi;
- 7 di inviare la presente all’Area Generale di Coordinamento 19 Piano Sanitario Regionale, all’Area Generale di Coordinamento 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Stampa. Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul BURC.